



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Fiscalità e compliance delle
persone fisiche
Ufficio Consulenza imposte indirette

Direzione Regionale della
Toscana
Ufficio Servizi e Consulenza
Via Della Fortezza n.8
50129 Firenze

***OGGETTO: Consulenza giuridica n.956-53/2018 –Uffici dell’Amministrazione
finanziaria- Direzione Regionale della Toscana***

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 19, della legge 6 marzo 1987, n. 74 è stato esposto il seguente

QUESITO

La Direzione Provinciale di Pisa ha presentato richiesta di consulenza giuridica alla Direzione Regionale della Toscana, relativa al trattamento tributario della cancellazione di ipoteca iscritta da un coniuge a carico dell'altro, in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari.

Nel merito, la Direzione Provinciale istante rappresenta che il Notaio ha autenticato, in data 14 giugno 2018 - rep. n. 37118, l’atto di consenso del creditore alla totale e definitiva cancellazione dell’ipoteca giudiziale, a garanzia di crediti alimentari,

iscritta nei Registri Immobiliari di Pisa in data 10 agosto 2017, n. 2607 di registro particolare.

L'iscrizione è stata eseguita in forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Pistoia in data 20 aprile 2017, repertorio 351 ed in esenzione da ogni tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (d'ora in avanti semplicemente art. 19).

Nell'atto di consenso alla cancellazione sono state chieste le "agevolazioni di cui all'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154, del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, nonché da ogni altra tassa, in quanto relativa ad ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione n. 351 del Tribunale di Pistoia emessa in data 23 febbraio 2017 e depositata in data 20 aprile 2017".

Il Notaio ha provveduto, mediante modello unico informatico, a registrare l'atto e a richiedere la cancellazione senza autoliquidare alcun tributo.

La registrazione è stata automaticamente effettuata dal sistema (estremi di registrazione: Ufficio Territoriale di Viareggio, serie 1T, numero 2912 del 15/06/20168) e l'annotazione di cancellazione è stata eseguita dal Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pisa in data 26 giugno 2018, n. 1623 di registro particolare.

In sede di esecuzione della formalità sono tuttavia emersi dubbi in merito al trattamento tributario da riservare alla cancellazione dell'ipoteca per i motivi di seguito esposti che non è stato possibile superare, mancando documenti di prassi e precedenti giurisprudenziali specifici.

L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, dispone che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, in relazione agli artt. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Per effetto della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall'articolo 19 si applica, quindi, anche alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Nella previsione della norma di esenzione, anche quale risultante a seguito della pronuncia del Giudice delle Leggi, non rientra la cancellazione dell'ipoteca.

Stante la rilevanza, anche economica, della fattispecie rappresentata, la Direzione Provinciale di Pisa chiede il parere in merito al corretto trattamento tributario da riservare alla formalità di cancellazione delle iscrizioni richieste da un coniuge a carico dell'altro a garanzia di crediti alimentari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Poiché le norme di esenzione sono norme di stretta interpretazione, la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione non sembra poter godere delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

In effetti la stessa Corte Costituzionale ha escluso che le iscrizioni di ipoteca potessero rientrare nella previsione dell'articolo 19 in via meramente interpretativa e, al fine di riconoscere a tali formalità le esenzioni in argomento, ha dovuto pronunciare l'incostituzionalità della norma.

Alla luce di quanto sopra appare logico dover escludere la riconducibilità in via interpretativa delle cancellazioni di ipoteca nella previsione dell'articolo 19 non essendo ammessa, tra l'altro, in materia di agevolazioni fiscali l'interpretazione analogica.

Ad ulteriore conferma dell'impossibilità di riconoscimento nel caso di specie delle agevolazioni invocate valgono le seguenti considerazioni:

- la cancellazione non è stata eseguita in forza di un atto del procedimento di separazione, come invece avvenuto per l'iscrizione;
- sembra difettare la ratio che giustifica l'esenzione: garantire l'accesso dei coniugi alla tutela giurisdizionale nel momento della crisi coniugale; la cancellazione dell'ipoteca, oltre a non essere un atto del procedimento di separazione, è sintomatica della definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi e riconducibile, quindi, ad un'ordinaria finalità di liberazione degli immobili ipotecati.

PROPOSTA DI PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE

Nel merito, si osserva che l'art. 19 della legge n. 74/1987 dispone che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Come evidenziato anche dalla Direzione Provinciale di Pisa, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176 del 2-15 aprile 1992, ha dichiarato l'illegittimità del sopra indicato art. 19 della legge n. 74/1987, in relazione agli artt. 4 del DPR n. 635/1972 e 1 della Tariffa allegata allo stesso decreto, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione, rilevando pertanto le profonde analogie e la complementarità funzionale intercorrente fra i procedimenti di separazione e divorzio.

Di conseguenza, sulla base di quanto disposto dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, la previsione esentativa prevista dall'art. 19 della

legge n. 74/1987 risulta applicabile anche alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nei giudizi di separazione.

La problematica proposta con la richiesta di consulenza giuridica di cui trattasi verte, invece, in ordine all'applicazione della medesima disposizione esentativa alle cancellazioni delle ipoteche in precedenza iscritte con riferimento alle obbligazioni assunte in sede di separazione.

Ad avviso della Direzione Regionale, sulla base di una rigorosa interpretazione della normativa vigente, potrebbe essere considerato condivisibile quanto prospettato sull'argomento dalla Direzione Provinciale di Pisa circa l'inapplicabilità dell'esenzione di cui trattasi a tali cancellazioni: detta inapplicabilità risulterebbe, in primo luogo, fondata sul principio generale del diritto tributario secondo il quale le norme che prevedono esenzioni devono essere considerate di stretta interpretazione e, di conseguenza, non estensibili in via analogica a fattispecie non specificamente previste dalla disposizione medesima.

Nel caso di specie, la sopra indicata sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato l'illegittimità costituzionale del più volte citato art. 19 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte nei giudizi di separazione: di conseguenza l'applicabilità dell'esenzione potrebbe essere considerata limitata alla sola fattispecie costituente lo specifico oggetto della sentenza (iscrizione di ipoteca) e non estensibile ad una diversa fattispecie (cancellazione dell'ipoteca) non espressamente indicata nella sentenza stessa, sebbene in qualche misura assimilabile (in tal senso, si veda anche la risposta resa all'interpello n. 920-277/2015, monitorato in data 07/06/2017).

Tuttavia, potrebbe essere considerato non privo di fondamento nemmeno l'opposto orientamento, fondato su un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, in considerazione dell'unitarietà della procedura posta in essere, la cancellazione dell'ipoteca in precedenza iscritta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione o divorzio

(iscrizione alla quale l'esenzione in parola risulta applicabile sulla base di quanto in precedenza evidenziato) potrebbe essere qualificata come l'atto finale del procedimento e, di conseguenza, anch'essa destinataria dell'esenzione di cui trattasi,

Inoltre, occorre rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1992 ha inteso equiparare il trattamento tributario delle iscrizioni ipotecarie effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte nei giudizi di separazione rispetto alle medesime iscrizioni effettuate nei procedimenti di divorzio, ritenendo irragionevole una siffatta diversificazione fra le due procedure; con successiva sentenza n. 154/1999, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 19 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Ciò posto, sembra di poter rilevare che anche la precedente sentenza n. 176/1992 abbia voluto porre l'accento non tanto sulla circostanza che l'esenzione dovesse essere applicata alle iscrizioni ipotecarie in sé considerate, bensì specificamente a quelle assunte in sede di separazione dei coniugi, rispetto a quelle riferite ai giudizi di divorzio, per le quali l'esenzione era pacificamente ammessa.

Di conseguenza, potrebbe essere considerata non dirimente, ai fini dell'eventuale applicazione dell'agevolazione anche alla cancellazioni ipotecarie, la circostanza che la sentenza n. 176/1992 sia soltanto "occasionalmente" riferita alle sole iscrizioni ipotecarie, risultando essere stato posto l'accento dalla Corte non tanto sulla tipologia di formalità effettuata, quanto sul fatto che tale formalità sia riferita al procedimento di separazione piuttosto che a quello di divorzio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai

procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Come precisato dalla Corte Costituzionale con le diverse sentenze con le quali è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell'articolo 19 in esame (Cfr Corte costituzionale, n. 202 del 2003; Corte costituzionale n.176 del 1992; Corte costituzionale n.154 del 199) il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile e del giudizio di separazione, risponde all'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale ed finalizzato a favorire e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge nel cui interesse è previsto il beneficio.

Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici 'relativi' al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr Circolare n.18 del 2013).

Ai fini dell'esenzione, pertanto, l'atto deve trovare la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento della separazione.

Con riferimento al caso in esame, per la cancellazione di ipoteca iscritta a seguito di sentenza di separazione a garanzia di crediti alimentari è necessario un titolo idoneo che può essere un atto notarile di consenso del creditore reso nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ossia una dichiarazione di rinuncia del creditore all'ipoteca a seguito di estinzione dell'obbligazione garantita o di transazione (art. 2882 c.c); oppure una sentenza o provvedimento passato in giudicato nel quale il giudice ordina la cancellazione dell'ipoteca (art. 2884 c.c).

La cancellazione di ipoteca interviene, dunque, in un momento successivo rispetto al momento della separazione o dello scioglimento del matrimonio e

come tale non trova la propria causa giuridica nella sistemazione dei rapporti al momento della separazione o del divorzio.

L'atto di cancellazione non rientra, in ogni caso, nel novero degli atti tassativamente elencati nell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. La norma recata nel citato articolo, in quanto norma di agevolazione, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cfr Cass. 8121/2012; 6925/2011; 5570/2011). Pertanto, nel condividere sia le motivazioni che la soluzione prospettata dalla Direzione Regionale istante, si ritiene che la cancellazione di ipoteca iscritta da un coniuge a carico dell'altro, in forza di sentenza di separazione, a garanzia di crediti alimentari non è agevolabile ai sensi dell'articolo 19 citato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

Un originale del presente documento è archiviato presso questa Direzione centrale.